



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V

Rif.to prot. entrata n. 235033 del 31.10.2018

Risposta a nota prot n. 55644 del 30.10.2018

Al Sindaco del Comune di Imperia
protocollo@pec.comune.imperia.it

Alla Procura Regionale della Corte dei conti
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Liguria
liguria.procura@cor-teconticert.it

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei conti
per la Regione Liguria
liguria.controllo@cor-teconticert.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
dait.prot@pec.interno.it

Al Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di Imperia
protocollo@pec.comune.imperia.it

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Imperia (IM)
(S.I. 2610/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota sopra distinta, il Comune di Imperia ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilevi da 1 a 26) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai rilievi nn. 15, 22, 25, e 26 (punti 6 e 7) del relativo elenco, possono ritenersi definite.

Il superamento delle commesse irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già conclusi o avviati dall'Ente ispezionato, ad argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le considerazioni che seguono.

Per le criticità riscontrate dall'esame dei documenti di bilancio (rilievi dal n. 1 al n. 10 e n. 14), pur prendendo atto delle argomentazioni addotte e delle iniziative assunte per un puntuale rispetto della normativa giuscontabile per il futuro, si ritiene di demandare al prudente apprezzamento della Magistratura contabile le valutazioni circa l'eventuale presenza di danni erariali conseguenti alle gravi criticità emerse in sede ispettiva in merito alla gestione finanziaria nel periodo 2011-2016 con conseguente alterazione dei risultati gestionali dell'Ente, con particolare riferimento:

- al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio mediante ricorso ad entrate non strutturali e saldo di parte corrente deficitario per il bilancio di previsione 2015;
- alla gestione finanziaria caratterizzata da un grave deficit di liquidità determinato prioritariamente dalla difficoltà di riscuotere crediti nei confronti di una società partecipata con conseguente ricorso a sistematiche anticipazioni di cassa e a pagamenti effettuati con tempistiche non ottimali;
- al rispetto del limite all'impiego dei proventi da permessi di costruire per il finanziamento della parte corrente di bilancio dell'anno 2011;
- alla formazione e destinazione dell'FCDE negli esercizi finanziari 2015 e 2016;
- all'omessa destinazione dell'avanzo dell'esercizio precedente, per gli anni 2012 e 2014, al finanziamento della gestione di competenza nonché alla mancata conservazione dei vincoli accertati relativi agli avanzi precedenti e riflessi sul risultato di amministrazione;
- al mancato accertamento, in seguito all'avvio del processo di armonizzazione contabile, di proventi da permessi di costruire e da sanzioni per violazioni al codice della strada al lordo della quota di dubbia esigibilità;
- alla formazione di rilevanti debiti fuori bilancio;

- all'errata allocazione di alcune partite economiche tra i servizi conto terzi;
- al mancato esercizio dei poteri di indirizzo e controllo verso le società partecipate con aumento dei debiti verso il Comune di Imperia e criticità nel processo di circolarizzazione dei rapporti debiti/crediti nei confronti delle stesse.

Si sottolinea che tali questioni risultano attenzionate anche dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria, la quale, con delibera n. 62/2018/PRSP ha avviato il procedimento di cui all'art 148-bis Tuel, mentre con Deliberazione n. 114/2018/PRSP ha accertato la non idoneità dei provvedimenti comunicati dal Comune di Imperia per la rimozione delle criticità rilevate e il ripristino degli equilibri di bilancio, disponendo la gestione provvisoria di cui all'art 163, c. 2 Tuel.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le considerazioni che seguono.

- ✓ Criticità nelle modalità di affidamento del servizio di riscossione; scarsa competitività del servizio nel periodo considerato. **(rilievo n. 11)**

Si prende atto che il contratto di servizio con AST spa è cessato dal 30.04.2018. Per il pregresso, si ritiene di demandare alla Magistratura contabile ogni giudizio finale circa l'efficacia e l'economicità della gestione del servizio in questione e sui conseguenti effetti sulle finanze dell'Ente.

- ✓ Liquidazione di emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione della partecipata GO IMPERIA in difformità alle disposizioni vigenti in materia. **(rilievo n. 12)**

Il parere legale trasmesso dall'Ente in merito al rilievo in esame si riferisce al compenso deliberato dall'Assemblea dei soci della GOImperia in data 30 aprile 2018 a favore dell'amministratore unico della società, successivamente, quindi, al periodo in cui è stata effettuata l'ispezione (giugno-luglio 2017); peraltro, nel periodo esaminato, è stata riscontrata la presenza di un presidente e di due amministratori anziché dell'amministratore unico. Pertanto, le argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare la criticità in questione.

- ✓ Irregolarità varie nell'affidamento del servizio di igiene ambientale. **(rilievo n. 13)**

Si prende atto che l'attuale Amministrazione ha deliberato di procedere ad una nuova gara per l'affidamento del servizio in questione: per il pregresso si rimette ogni valutazione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile.

- ✓ Mancata sottoscrizione di accordi annuali relativi alla costituzione e alla destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività sia per il personale del comparto che quello dirigenziale. **(rilievo n. 16)**

- ✓ Mancata rideterminazione delle “risorse storiche” del fondo dirigenti, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), CCNL 23.12.1999 antecedentemente al 2012. **(rilievo n. 20)**

Si prende atto degli elementi di risposta forniti sui rilievi sopra elencati: nel raccomandare, per il futuro, una puntuale e corretta osservanza della normativa vigente in materia, per il pregresso, si rimette la questione all’autorevole apprezzamento della Magistratura contabile.

- ✓ Irregolare corresponsione dell’indennità di rischio anche per i periodi non lavorati per ferie e/o assenza dal servizio. **(rilievo n. 17)**
- ✓ Criticità nell’erogazione dell’indennità custodia arma. **(rilievo n. 19)**

Si prende atto dell’avvio del procedimento di messa in mora dei dipendenti interessati e si rimane in attesa di idonea evidenza documentale comprovante il recupero delle somme illegittimamente erogate.

- ✓ Erogazione della retribuzione di posizione a favore di una figura dirigenziale in deroga ai limiti massimi previsti dal CCNL 03.08.2010, in assenza di certificazioni in ordine allo stato di complessità dell’Ente e comunque in assenza dei presupposti necessari; la pesatura attribuita in deroga al massimo contrattuale ha comportato l’erogazione dell’indennità di risultato in misura inferiore al limite contrattualmente previsto per gli anni 2014 e 2015. **(rilievo n. 21)**

Si prende atto delle informazioni trasmesse, tuttavia, le argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare le situazioni pregresse in questione, atteso che non si ravvisano elementi che possano comprovare la complessità della struttura organizzativa dell’Ente, condizione necessaria, ai sensi dell’art 27, c. 5 del CCNL 23.12.99, per il superamento del valore massimo posto alla retribuzione di posizione. Inoltre, si evidenzia che l’allegato sub lett. e) cui si fa riferimento non risulta pervenuto. Pertanto, si confermano le osservazioni ispettive.

- ✓ Criticità varie nelle modalità di calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari generali, che hanno determinato maggiori emolumenti corrisposti a titolo di retribuzione di risultato e di diritti di segreteria. **(rilievo n. 23)**

La criticità della maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari comunali eccedente il limite massimo attribuibile in base al CCNL dei dirigenti è strettamente connessa al superamento del rilievo n. 21 a cui si rinvia per le considerazioni svolte in merito. Inoltre, si deve ribadire che la presenza del Segretario comunale quale Presidente dell’OIV determina evidenti potenziali conflitti di interesse stante la duplice veste di “pesatori” delle posizioni dirigenziali e beneficiari degli stessi emolumenti in esame. Si ritiene, quindi, di dover ribadire il rilievo ispettivo per le questioni sopra esaminate.

Infine, si prende atto delle ulteriori informazioni fornite in merito ai provvedimenti adottati per l'allineamento della retribuzione di posizione del segretario generale alla fascia A del CCNL 03.08.2010 pari ad € 45.102.87, (di cui, tuttavia, non è stata trasmessa copia), e l'assenza dell'erogazione dei diritti di segreteria.

- ✓ Criticità varie nell'affidamento degli incarichi di consulenza con particolare riferimento a:
 - a) carenze nelle determine di conferimento prive del richiamo del programma approvato dal Consiglio comunale in relazione al quale è previsto l'incarico; b) omessa adozione di adeguate forme di pubblicità e di procedure comparative; c) illegittimo ricorso al rinnovo degli incarichi di patrocinio legale. **(rilievo n. 24)**

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti sulle criticità sopra elencate si rimette la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile per le valutazioni del caso.

- ✓ Irregolarità e carenze varie riscontrate negli affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi:
 - 1) la mancanza di controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 2) per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi la violazione del codice degli appalti e delle norme regionali che prevedono la diversificazione degli impianti sportivi in base alla loro rilevanza economica; 3) il ricorso reiterato a proroghe tecniche e mancanza dei controlli art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 e art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in occasione dei rinnovi; 4) l'assunzione di impegni di spesa sui bilanci di esercizio 2012, 2013 e 2014 mentre il servizio è affidato e svolto nel corso dell'esercizio 2015; 5) il ricorso ad affidamento diretto ex art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006 oltre la soglia dei 40.000 €; 6) per l'affidamento dei servizi sociali si è riscontrato il mancato ricorso alla programmazione e alle procedure di evidenza pubblica; 7) l'affidamento di servizi del tutto ordinari, in carenza di idonea verifica della sussistenza di professionalità interne; 8) incarichi di patrocinio giudiziale affidati in violazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. **(rilievo n. 26)**

Sulla questione si relaziona quanto segue.

In merito ai punti 1) e 3), l'Ente afferma che la competenza alla verifica dei requisiti ex artt. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e 80 D.Lgs. n. 50/2016 nonché il ricorso a proroghe tecniche sono di competenza dei dirigenti dei settori procedenti all'atto di affidamento, tuttavia non si forniscono elementi circa l'effettuazione o meno dei controlli e delle verifiche in questione.

In relazione al punto 2), la documentazione elencata a supporto delle affermazioni dell'Ente risulta già stata esaminata in sede ispettiva, e pertanto, non idonea al superamento della criticità riscontrata

Per ciò che concerne il punto 4), l'Ente si limita ad affermare la sussistenza del parere di regolarità tecnico-contabile in relazione all'atto n. 763/2015.

Per il punto 5) l'Ente rimanda genericamente a tutte le altre informazioni fornite nei vari punti.

Per il punto 8) si rimanda a quanto esposto per il rilievo n. 24.

Pertanto i chiarimenti forniti sui punti sopra elencati non possono ritenersi idonei per il superamento delle criticità in questione.

In ordine al **rilevato n. 18** (*Sistema di remunerazione dei progetti finanziati ex art. 15, comma 5, con le risorse di cui all'art. 208 del C.d.s., fondato su remunerazioni forfettarie di prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro anziché finalizzato all'incremento della produttività come previsto dalle norme contrattuali*), non risultano essere pervenuti elementi di risposta e, pertanto, si conferma la rilevata criticità.

Alla luce di quanto esposto, si invita a fornire ulteriori elementi in ordine ai rilievi ancora da regolarizzare, al fine di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato